ACCORDO PER LA CONDIVISIONE DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 162

TRA

Il **Dipartimento per il Sud,** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51, - codice fiscale 0188230587- nella persona del Capo Dipartimento, avv. Giuseppe Romano

E

l'**Agenzia delle entrate**, con sede legale in Roma, via Giorgione n. 106, - codice fiscale 06363391001 - nella persona del Direttore, avv. Vincenzo Carbone

di seguito, congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

b) il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (d'ora in avanti, anche "decreto-legge Sud"), all'art. 9, comma 2, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito, "ZES unica"), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 2025, n. 171, i territori delle regioni Marche e Umbria;

c) l'art. 9-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha istituito, presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il Sud, che è succeduto a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla Struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del menzionato decreto-legge n. 124 del 2023;

d) al citato Dipartimento per il Sud compete l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025, tra cui la promozione della ZES unica, operando quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

e) il Dipartimento per il Sud, come previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012: «*svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica*» (lett. e); , «*definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti*» (lett. g); «*cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate anche in riferimento agli investimenti agevolabili*» (lett. n);

f) il Piano strategico della ZES unica, approvato con d.P.C.M. 31 ottobre 2024, nella Parte IV, Cap. XI, punto 3, stabilisce che "*Per gli incentivi concessi, in accordo con le amministrazioni responsabili delle misure e sulla base delle informazioni disponibili, si verificherà l'effettivo accesso ai benefici, e in particolare, il numero delle imprese agevolate e i relativi investimenti, gli importi erogati, la distribuzione geografica e di filiera"*;

g) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge Sud: *«Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,*

Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6»;

h) ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge Sud *«per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato»*;

i) ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge Sud *«Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028»*;

j) il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito, "Decreto attuativo"), richiamato dall'art. 1, comma 491 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (di seguito, "legge di bilancio 2025") definisce le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli;

k) l'articolo 1, comma 439, della legge di bilancio 2026 prevede che «*Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. (...)*»;

l) l'articolo 8, comma 2, del Decreto attuativo dispone che "*Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

m) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

n) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con successivi provvedimenti, prescrive all'Agenzia delle entrate l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;

o) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "*Codice*");

p) il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, "*Regolamento*");

q) l'art. 117, comma 2, lett. *r)* della Costituzione della Repubblica italiana attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato il "*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"*;

CONSIDERATO CHE

a) è interesse delle Parti avere uno scambio in merito agli strumenti incentivanti e di semplificazione amministrativa previsti per gli operatori economici operanti nell'ambito della ZES unica, per aumentarne il grado di integrazione nonché allo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle politiche di rafforzamento del tessuto economico delle regioni coinvolte;

b) le Parti intendono, pertanto, strutturare e consolidare un rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(*Efficacia delle premesse e degli allegati*)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, "Accordo") e si intendono integralmente richiamati e vincolanti. In particolare:
   - l'allegato 1 - "*Dati credito ZES unica*", definisce il tracciato di scambio dei dati aggregati del credito d'imposta secondo più dimensioni di analisi;
   - l'allegato 2 - "*Dettaglio dati credito ZES unica*", definisce il tracciato di scambio dei dati di dettaglio del credito d'imposta a fronte di un sottoinsieme di soggetti forniti in input;
   - l'allegato 3 - "*Elenco dei provvedimenti di autorizzazione unica rilasciati dal Dipartimento per il Sud*", definisce il tracciato della fornitura relativa all'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione unica rilasciati dal Dipartimento per il Sud.
2. Il contenuto degli allegati di cui al comma 1 può essere modificato, ove necessario per soddisfare ulteriori esigenze informative, d'intesa tra le Parti con appositi atti integrativi dell'Accordo secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Articolo 2

(*Oggetto e finalità*)

1. Con l'Accordo, nel rispetto della reciproca autonomia e dei rispettivi fini istituzionali, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per:

a) migliorare l'affidabilità, la qualità e la completezza delle informazioni scambiate tra le Parti stesse;

b) rendere più efficaci ed efficienti le modalità di fruizione degli strumenti a disposizione delle imprese nell'ambito della ZES unica, al fine di consentire tempi rapidi e certi per la realizzazione dei progetti d'investimento, anche avvalendosi dei modelli di comunicazione messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

c) consentire al Dipartimento per il Sud di attuare le attività di monitoraggio degli incentivi concessi nella ZES unica, al fine di verificare l'effettivo accesso ai benefici e, in particolare, il numero delle imprese agevolate e i relativi investimenti, gli importi erogati, la distribuzione geografica e di filiera, così come previsto dal Piano strategico per la ZES unica, approvato con d.P.C.M. 31 ottobre 2024 e s.m.i.;

d) consentire all'Agenzia di procedere con l'attività di controllo, (1) mettendo a disposizione le informazioni relative all'autorizzazione unica rilasciata alle aziende che intendono avviare un progetto di investimento nelle zone interessate dall'agevolazione, e (2) fornendo le valutazioni di carattere tecnico di competenza del Dipartimento per il Sud in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti;

e) consentire all'Agenzia di svolgere le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni fiscali rilevanti, anche fornendo in sede di consulenza giuridica e di risposte ad istanze di interpello, indicazioni in merito ai presupposti tecnici concernenti gli investimenti effettuati nell'ambito della ZES unica ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Articolo 3

(Ambiti di collaborazione e attività)

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 e nel rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa, le Parti intendono collaborare con le seguenti modalità:

a) disciplinare lo scambio di informazioni e dati tra il Dipartimento per il Sud e l'Agenzia delle entrate nell'ambito delle procedure relative alla richiesta del credito d'imposta ZES per investimenti nella ZES unica secondo quanto previsto negli Allegati dell'Accordo;

b) prevedere strumenti specifici di collaborazione, anche finalizzati ad ottimizzare le modalità di raccordo tra l'autorizzazione unica e il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica;

c) promuovere il confronto in merito alla definizione dei modelli di comunicazione, di comunicazione integrativa e delle relative istruzioni, da adottarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 5 del Decreto attuativo.

2. Le Parti si accordano nell'utilizzare, per lo scambio dei dati inerenti al credito d'imposta ZES per investimenti nella ZES unica, lo schema per la raccolta e la comunicazione dei dati di cui all'Allegato 1 e, in particolare, con specificazione della numerosità delle comunicazioni pervenute e dell'ammontare del credito richiesto, suddivisi secondo parametri quali la dimensione dell'impresa, la tipologia degli investimenti effettuati, la classificazione delle attività economiche (codici ATECO), la localizzazione regionale. In particolare:

a) l'Agenzia delle entrate si impegna a fornire al Dipartimento per il Sud i dati e le informazioni inerenti ai crediti d'imposta sopra descritti e di cui all'Allegato 1, secondo le richieste formulate dal Dipartimento per il Sud e, in particolare, tramite una serie di aggiornamenti intermedi nel lasso temporale previsto per l'invio delle comunicazioni (preventiva ed integrativa) nonché con ulteriori trasmissioni, aventi ad oggetto i dati definitivi, una volta scaduto il termine per l'invio delle menzionate comunicazioni;

b) l'Agenzia delle entrate si impegna a fornire al Dipartimento per il Sud i dati e le informazioni inerenti al credito d'imposta sopra descritto fruito dai soggetti per i quali il medesimo Dipartimento abbia rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 124 del 2023. Lo scambio informativo tra le Parti avviene secondo il tracciato record di cui all'Allegato 2;

c) il Dipartimento per il Sud si impegna a fornire all'Agenzia delle entrate l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione unica rilasciati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, secondo il tracciato di cui all'Allegato 3.

3. Il Dipartimento per il Sud si impegna a fornire riscontro alle valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti nell'ambito dell'attività di controllo svolta dell'Agenzia delle entrate sul credito di imposta, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, nonché in ordine ad eventuali esigenze di carattere interpretativo.

Articolo 4

(Modalità di scambio dei dati e di informazioni)

1. I servizi di fornitura massiva dei dati di cui all'articolo 3 vengono resi disponibili attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), le cui caratteristiche sono disponibili alla pagina ufficiale dedicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.
2. Lo scambio di pareri e informazioni rilevanti ai fini delle attività di controllo, di consulenza giuridica e di risposta a istanze di interpello da parte dell'Agenzia, avverrà mediante inoltro di richiesta di parere all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5

(Figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dall'Accordo, ciascuna delle Parti nomina il proprio Responsabile dell'Accordo. Il Dipartimento per il Sud nomina, altresì, il proprio Responsabile dello scambio dati.
2. Rientra nei compiti dei Responsabili dell'Accordo, ciascuno per la parte di propria competenza, curare le comunicazioni relative agli aspetti operativi connessi all'Accordo.

3. Rientra nei compiti del Responsabile dello scambio dati garantire, tramite l'organizzazione e i sistemi propri:
   - l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo, con l'unità interna Risorse Umane;
   - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali autorizzati al trattamento da parte del Titolare e il compito di informare gli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla parte fornitrice dei dati;
   - la verifica sul funzionamento dei certificati di cifratura e firma trasmessi dall'Agenzia delle entrate e la comunicazione di eventuali malfunzionamenti del sistema;
   - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o carenze riscontrate in relazione ai dati;
   - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste nell'Accordo;
   - l'applicazione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati acquisiti.
4. L'Agenzia individua quali Responsabili dell'Accordo: il Responsabile del Settore Dichiarazioni e Atti della D.C. Servizi Fiscali per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) (mail: dc.sf.settoredichiarazionieatti@agenziaentrate.it) e il Responsabile del Settore Coordinamento Controlli della D.C. Fiscalità per le attività di cui al paragrafo 3 (mail: dc.fiscalita.coordinamentocontrolli@agenziaentrate.it).

5. Il Dipartimento si impegna ad individuare il Responsabile dell'Accordo e il Responsabile dello scambio dati con successivi atti, comunicandoli tempestivamente all'Agenzia secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

Articolo 6

(*Durata, rinnovo, recesso e modifiche*)

1. L'Accordo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio con le medesime forme dell'atto originario, previa espressa manifestazione di volontà delle Parti, da comunicarsi nei 6 (sei) mesi antecedenti la relativa scadenza.
2. Entrambe le Parti possono recedere dall'Accordo dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso. In tal caso, deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.
3. Le Parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità dell'Accordo, di modificarlo o di integrarlo con specifico atto modificativo e/o integrativo firmato dalle Parti stesse.

Articolo 7

(Oneri)

1. La collaborazione fra le Parti è da intendersi a titolo gratuito.
2. L'Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, ferma restando la messa a disposizione da parte di ciascuna di esse delle rispettive risorse (es. personale, strumentazione, *know-how*, contatti) necessarie all'attuazione dell'Accordo.
3. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti e della finanza pubblica.

Articolo 8

(*Comunicazioni*)

1. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata agli indirizzi indicati di seguito o a ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto:
   - **Agenzia delle entrate**, via Giorgione n. 106, 00147 - Roma, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it ;
   - **Dipartimento per il Sud**, via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 - Roma, PEC dipartimentoperilsud@pec.governo.it .

Articolo 9

(Responsabilità)

1. L'Agenzia delle entrate rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti da omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili.
2. Parimenti, il Dipartimento per il Sud non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti dalla erronea trasmissione di dati qualora la stessa non sia ad esso imputabile, ovvero derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento per il Sud, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice.
2. Le Parti si impegnano a tutelare e garantire la riservatezza di eventuali dati personali che dovessero essere utilizzati nell'esecuzione del presente Accordo, mettendo in atto, per quanto di rispettiva competenza, adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di

violazione.

3. Le Parti si impegnano a trattare gli eventuali dati personali relativi all' Accordo nel rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione ed esclusivamente per le finalità dell'Accordo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'eventuale scambio di dati personali deve rispettare le disposizioni di cui all'anzidetto *Regolamento*, al *Codice* ed i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al "*Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici*". Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative all'Accordo, anche per estratto, tramite i rispettivi siti *internet* istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11.
5. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, in qualità di *partner* tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, designato per questo "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.
6. I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati personali sono:
    - per l'Agenzia delle entrate: entrate.dpo@agenziaentrate.it ;
    - per il Dipartimento per il Sud: responsabileprotezionedatipcm@governo.it .

Articolo 11

(Tutela della riservatezza)

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione dell'Accordo.
2. I dati di cui al paragrafo precedente non possono essere divulgati in alcun modo

e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non possono essere conservati - in tutto o in parte - in altre applicazioni informatiche o banche dati se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nell'Accordo.
4. Le Parti sono, inoltre, responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale e si intende stipulato e in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Dipartimento per il Sud
Il Capo Dipartimento
avv. Giuseppe Romano

Giuseppe Romano
14-10-2026 | 08:15:16 CEST

Agenzia delle entrate
Il Direttore
avv. Vincenzo Carbone

VINCENZO CARBONE
14.10.2026 16:16:55 GMT+01:00

Accordo sottoscritto con firma digitale

Allegato 1
Dati credito ZES unica

Numero di soggetti richiedenti	Credito d'imposta complessivo	Importo dell'investimento fatturato	Importo dell'investimento non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria	Ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili	Ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili

Tipologia progetto	Range valore investimenti	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Credito di imposta	Di cui - Relativo a investimenti realizzati e fatturati	Di cui - Relativo a investimenti realizzati e non fatturabili	Valore degi investimenti
Nuovo stabilimento	inferiore a 300.001 euro						
	tra 300.001 e 500.000 euro						
	tra 500.001 e 1 mln di euro						
	oltre 1 mln di euro						
Ampliamento stabilimento	inferiore a 300.001 euro						
	tra 300.001 e 500.000 euro						
	tra 500.001 e 1 mln di euro						
	oltre 1 mln di euro						
Nuovi prodotti aggiuntivi	inferiore a 300.001 euro						
	tra 300.001 e 500.000 euro						
	tra 500.001 e 1 mln di euro						
	oltre 1 mln di euro						
Cambiamento processo produttivo	inferiore a 300.001 euro						
	tra 300.001 e 500.000 euro						
	tra 500.001 e 1 mln di euro						
	oltre 1 mln di euro						

Sezione II del quadro B della comunicazione	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Valore degi investimenti	Credito d'imposta
Impianti				
Macchinari				
Attrezzature				
Immobili				

Regioni ammesse	Range valore investimenti	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti- grande impresa	Numero di soggetti richiedenti- media impresa	Numero di soggetti richiedenti- piccola impresa	Numero di soggetti richiedenti- micro impresa	Valore degi investimenti	Credito d'imposta
ABRUZZO	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
BASILICATA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
CALABRIA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
CAMPANIA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
MOLISE	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
PUGLIA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
SARDEGNA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								
SICILIA	inferiore a 300.001 euro								
	tra 300.001 e 500.000 euro								
	tra 500.001 e 1 mln di euro								
	oltre 1 mln di euro								

Classificazione delle attività economiche (codici ATECO): Prime tre cifre del codice	ABRUZZO		BASILICATA		CALABRIA		CAMPANIA		MOLISE		PUGLIA		SARDEGNA		SICILIA	
	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strutture produttive

Settore economico	Numero di soggetti richiedenti	Credito d'imposta
Industria intelligente e sostenibile		
Altre attività manifatturiere		
Costruzioni		
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		
Attività terziarie e servizi		
Aerospazio e difesa		
Attività ricettive e di ristorazione		
Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente		
Salute, alimentazione e qualità della vita		
Industria della creatività turistico-culturale		
Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli		
Altro		

DATI BILANCIO (in unità)

			CREDITO COMPENSATO	
denominazione misura	capitolo	codice tributo	n. beneficiari	importo compensato

Allegato 2
Dettaglio dati credito ZES unica

Comunicazione integrativa per la fruizione del credito di imposta zes unica 2025

Identificativo Telematico	Codice Fiscale	Regione	Tipologia Progetto	Descrizione del progetto - Sez IV	Ubicazione della struttura produttiva B2	Codice attività	Impianti - Investimento	Macchinari - Investimento	Attrezzature - Investimento	Immobili - Investimento	Investimento realizzato e fatturato	Investimento realizzato e non fatturabile	Totale - Credito d'imposta	Di cui - Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	Di cui - Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10

Comunicazione preventiva per la fruizione del credito di imposta zes 2025

Identificativo Telematico	Codice Fiscale	Ubicazione della struttura produttiva B2	Investimento realizzato e fatturato	Investimento realizzato e non fatturabile	Investimento non realizzato e non fatturabile	Totale - Credito d'imposta	Di cui - Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	Di cui - Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10	Di cui - Relativo a investimenti di cui a col. 3 del rigo B10

Allegato 3
Elenco dei provvedimenti di autorizzazione unica rilasciati dal Dipartimento per il Sud

N. AU	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	C.F. / P. IVA RICHIEDENTE	DENOMINAZIONE	Anno rilascio

LEGENDA

Colore	Tipologia
	Società di capitali
	Cooperativa / consorzio
	Forma non indicata (CF 11 cifre)
	Società di persone